

STATUTO ENTE BILATERALE AGRICOLO PROVINCIA DI PORDENONE

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

E' costituito l'ente bilaterale agricolo denominato **"ENTE BILATERALE AGRICOLO PORDENONESE" IN SIGLA "EBAP"**.

ARTICOLO 2

Sede e Durata

L'Ente Bilaterale ha sede nel comune di Pordenone (PN)

all'indirizzo che verrà deciso con delibera del Comitato di Gestione, ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

ARTICOLO 3

Finalità e scopi

L'Ente Bilaterale ha i seguenti scopi:

A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della Provincia di Pordenone;

B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Pordenone;

C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Pordenone, anche con riferimento alle pari opportunità;

D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Pordenone;

E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Pordenone;

F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;

G. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro per gli Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pordenone;

H. esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente Bilaterale può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotarsi di strutture operative.

ARTICOLO 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente Bilaterale è costituito da:

a) contributi previsti dal Contratto provinciale di lavoro;

b) contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;

c) ogni altra eventuale entrata.

ARTICOLO 5

Modifiche della contribuzione

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera A) dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra en-

trate contributive e spese per prestazioni.

ARTICOLO 6

Esercizio Sociale

L'esercizio dell'Ente Bilaterale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il conto consuntivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici.

Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 lettera A), l'Ente Bilaterale deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

ARTICOLO 7

Responsabilità

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Pordenone costituenti l'Ente Bilaterale, ne promuovono la costituzione e l'attività nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza.

Esse non sono responsabili, nè direttamente, nè indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente Bilaterale e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, nè sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente stesso. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

ARTICOLO 8

Organi

Sono organi dell'Ente Bilaterale:

- a) il Comitato di Gestione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 9

Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente Bilaterale nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime, spettano ad un Comitato di Gestione, composto da 6 (sei) membri di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente, da Confagricoltura Pordenone, Federazione Provinciale Coldiretti di Pordenone, Confederazione Italiana Agricoltori di Pordenone e da FAI CISL del Friuli Venezia Giulia, Federazione Lavoratori Agroindustria CGIL provincia di Pordenone e UILA Friuli Venezia Giulia.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Qualora per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato di Gestione, l'Organizzazione Sindacale che lo aveva designato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino alla scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato di Gestione, che dovrà essere ricostituito per intero.

Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente Bilaterale essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In Particolare il Comitato di Gestione delibera in merito:

- a) alle linee programmatiche delle attività istituzionali e della gestione dell'Ente Bilaterale;
 - b) all'elezione fra i propri membri del Presidente e del Vice Presidente;
 - c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 4;
 - d) all'approvazione del conto consuntivo e del preventivo;
 - e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
 - f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
 - g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
 - h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente Bilaterale.
- Spetta altresì al Comitato di Gestione di approvare:
- i) regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;
 - l) qualsiasi modifica al presente Statuto;
 - m) lo scioglimento dell'Ente Bilaterale.

ARTICOLO 10

Deliberazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno tre volte all'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato di Gestione e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato di Gestione e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le deliberazioni di cui alle lettere i), l), ed m) dell'art. 9 è necessario il voto favorevole di almeno 5/6 (cinque sesti) dei membri del Comitato di Gestione.

ARTICOLO 11

Presidente

Il Presidente eletto dal Comitato di Gestione fra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente Bilaterale e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente Bilaterale accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione.

ARTICOLO 12

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente designato congiuntamente dalle parti datoriali e sindacali tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti. I restanti componenti sono designati paritetica-mente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente Bilaterale, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente Bilaterale.

I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio dei Sindaci redige il verbale di tutte le riunioni e ispezioni.

I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 13

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale, il Comitato di Gestione nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

Ultimata la liquidazione, nel rispetto della normativa in vigore, il patrimonio residuo dell'Ente Bilaterale sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli della provincia di Pordenone.

F.to Nicolò Panciera di Zoppola Gambara

F.to Zolin Matteo

F.to Battistin Elio

F.to Claudia Sacilotto

F.to Comand Maurizio

F.to Pier Paolo Guerra

F.to Gaspare Gerardi